

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI  
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE**

**REGOLAMENTO INTERNO PER LA NOMINA DI  
RAPPRESENTANTI DELL'ORDINE E PER LA  
DESIGNAZIONE DI ESPERTI E ARBITRI**

**(Delibera Consiglio Direttivo n. 557 del 18/12/2024)**

**Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina le modalità per la nomina di rappresentanti dell'Ordine e per la designazione di esperti e arbitri, a norma dell'art. 3 del DLCPS 13/09/1946 n. 233 come modificato dalla Legge 11/01/2018 n. 3.

**Parte Prima: Nomina di delegati in rappresentanza dell'Ordine**

**Art. 2 – Procedura per la nomina**

Qualora soggetti terzi, pubblici o privati, invitino o richiedano la presenza a qualunque titolo del Presidente dell'Ordine (o della competente Commissione di Albo) quale rappresentante istituzionale dell'Ente presso organismi, commissioni, comitati o per eventi, il Presidente ha facoltà di nominare un proprio delegato quale rappresentante dell'Ente.

In prima istanza il soggetto delegato è il Vice Presidente dell'Ordine (o della competente Commissione di Albo), ai sensi dell'art. 2 comma 9 del DLCPS 233/1946 come modificato dalla Legge 3/2018.

In subordine, il Presidente ha facoltà di delegare un consigliere o ancora un qualunque altro soggetto in via fiduciaria che comunque assicuri il rispetto degli indirizzi politici e programmatici stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Ordine (o dalla competente Commissione di Albo), sia all'inizio dell'incarico che durante il mandato.

Il soggetto delegato a rappresentare l'Ordine in consessi che comportano la partecipazione continuativa a sedute, incontri e riunioni, deve osservare i seguenti obblighi:

- dichiarare l'insussistenza di cause di incompatibilità o di conflitti di interesse;
- partecipare personalmente alle riunioni, sedute o attività presso l'Istituzione in cui è stato nominato in rappresentanza dell'Ordine, evitando di sub-delegare soggetti diversi;
- relazionare periodicamente al Presidente e/o al Consiglio Direttivo (o alla competente Commissione di Albo) in merito all'attività svolta presso l'Istituzione in cui è stato delegato;
- riferire al Presidente dell'Ordine (o della competente Commissione di Albo) eventuali attività o iniziative promosse dall'Istituzione in cui è stato delegato che siano ritenute in contrasto o incompatibili con gli indirizzi politici e programmatici stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Ordine (o dalla competente Commissione di Albo);
- informare il Presidente dell'Ordine (o della competente Commissione di Albo) del sopravvenire di cause personali, lavorative o istituzionali che gli impediscono la prosecuzione dell'incarico di rappresentanza, affinché possa essere eventualmente delegato un altro soggetto.

L'inadempienza di quanto sopra costituisce comportamento tale da giustificare la revoca della delega.

### **Art. 3 – Carattere fiduciario e onorifico dell'incarico di rappresentanza**

La nomina in rappresentanza dell'Ordine ha natura squisitamente politica e fiduciaria e non fa sorgere alcun rapporto di impiego o di lavoro con l'Ordine, né alcun diritto giuridico, contrattuale o economico.

L'incarico non deve comportare oneri a carico dell'Ordine, salvo per eventuali trasferte in rappresentanza dell'Ordine al di fuori del Comune di Firenze e dei Comuni ad esso limitrofi, nel qual caso il delegato può aver diritto al trattamento di trasferta secondo i criteri e nella misura prevista per i componenti degli Organi elettivi dell'Ordine e purché non sia prevista la corresponsione di emolumenti da parte dell'Istituzione presso cui è stato nominato.

## **Parte Seconda: Designazione di esperti o arbitri**

### **Art. 4 – Procedura per la designazione**

Qualora pervenga all'Ordine la richiesta, da parte di soggetti pubblici o privati, di designare un esperto in una determinata materia, disciplina o specialità o un arbitro ai fini della composizione di una controversia, la competente Commissione di Albo individua un soggetto in possesso di idonea competenza professionale, tecnica e amministrativa, adeguata alle caratteristiche dell'incarico da svolgere.

A tal fine è richiesto il deposito presso l'Ordine del curriculum di studio e professionale dal quale risultino, in particolare, gli incarichi svolti, i ruoli lavorativi e professionali ricoperti, le attività di ricerca e pubblicazione scientifica, l'esperienza amministrativa, direzionale e gestionale, l'impegno sociale e civile.

Si prescinde dall'acquisizione del curriculum quando il soggetto designato ricopra o abbia ricoperto incarichi lavorativi e professionali apicali e/o di vertice di pubblica notorietà, da risultare pleonastico, oppure sia inserito in elenchi o registri pubblici che presuppongono una previa valutazione della qualificazione professionale (ad esempio l'albo dei CTU del Tribunale o altri elenchi analoghi).

Il soggetto individuato per la designazione dovrà manifestare accettazione e dichiarare l'assenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, sia nei confronti dell'Ordine, sia nei confronti del soggetto richiedente la designazione, sia infine nei confronti dell'eventuale fruitore delle prestazioni.

### **Art. 5 – Trasparenza sui compensi**

Nella richiesta di designazione di esperti o arbitri, il soggetto richiedente deve indicare se l'incarico comporta la corresponsione di compensi, meri rimborsi spese o se si tratta di incarico a titolo gratuito.

In ogni caso l'attività di designazione di esperti o arbitri non deve comportare oneri a nessun titolo a carico del Bilancio dell'Ordine.

### **Art. 6 – Rotazione delle designazioni**

L'esperto o l'arbitro che sia stato designato dall'Ordine per uno specifico incarico non può essere designato per un successivo incarico di identica natura se non dopo che siano trascorsi almeno 6 (sei) mesi dalla conclusione del precedente incarico.

In proposito, l'Ordine può attivare la pubblicazione sul sito istituzionale di appositi avvisi per la ricerca di specifiche professionalità e disponibilità.

Si può prescindere dalla rotazione per incarichi a titolo gratuito o che prevedano il mero rimborso delle spese oppure allorché la ricerca di un altro soggetto competente e disponibile abbia dato esito infruttuoso.

#### **Art. 7 – Declino di responsabilità**

L'Ordine non assume alcuna responsabilità oggettiva, civile o amministrativa, relativamente all'operato dell'esperto o arbitro designato, il quale rimane personalmente e direttamente responsabile dell'attività da lui svolta in favore del soggetto richiedente.

### **Parte Terza: Disposizioni comuni**

#### **Art. 8 – Tutela della privacy**

All'atto dell'accettazione dell'incarico, il soggetto nominato o designato assume la qualità di Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della vigente normativa sulla tutela dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. – Regolamento UE 679/2016) e tale qualità perdura fino all'esaurimento dell'incarico.

Il soggetto nominato o designato è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti di cui venga a conoscenza in ragione dell'incarico e si impegna in particolare a non utilizzare i dati di cui sia venuto a conoscenza dopo che sia terminata la prestazione e a garantire misure di sicurezza adeguate per la protezione dei dati.

#### **Art. 9 – Norma finale**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia al Codice di comportamento adottato dall'Ordine, in quanto applicabile, e al Piano triennale Anticorruzione e per la trasparenza che, all'atto della nomina o designazione, il soggetto incaricato è tenuto a conoscere.